

## MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,  
concernente la nomina del Giudice istruttore per la giurisdizione  
del Sottoceneri, in sostituzione dell'onorevole G. Tarchini  
al beneficio della pensione a partire dal 1. aprile 1966

(dell'11 febbraio 1966)

*Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,*

Con lettera del 18 gennaio 1966 il signor dott. Giancarlo Tarchini ha notificato le proprie dimissioni dalla carica di giudice istruttore per la giurisdizione del Sottoceneri, avendo superato il venticinquesimo anno di carica e intendendo egli avvalersi della facoltà riconosciuta dall'art. 16 cpv. 4 del decreto legislativo 9 luglio 1963 concernente la previdenza a favore dei magistrati.

Pur con rincrescimento ed esprimendo all'onorevole Tarchini il vivo ringraziamento — che vuole qui essere ripetuto — per la valida e intelligente opera da lui prestata durante ventott'anni di meritoria attività nelle delicate mansioni che con tanta distinzione egli seppe svolgere, lo scrivente Consiglio accolse quelle dimissioni risolvendo, con sua decisione del 28 gennaio 1966, il collocamento a riposo dell'onorevole Tarchini a far tempo dal 1. aprile prossimo, mettendolo al beneficio della pensione conformemente alle vigenti disposizioni legislative.

L'articolo 68 della Legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910 stabilisce che nel caso di vacanza di seggi la sostituzione, ove la nomina sia di competenza del Gran Consiglio, va effettuata, al più tardi, all'inizio della sessione successiva. L'articolo 69 della medesima legge, prevede che il nuovo eletto si intende nominato per il tempo che rimane a compiere il periodo di nomina del predecessore.

Nel caso in cui a coprire la vacanza fosse provveduto mediante promozione, resterebbe allora libero il seggio del sostituto Giudice istruttore sottocenerino, per la cui nomina valgono le identiche disposizioni.

L'attuale periodo quinquennale di nomina dei Giudici istruttori e dei sostituti si è iniziato con il 1. gennaio 1963 e giungerà quindi a scadenza il 31 dicembre 1967. Ci permettiamo infine di rammentare che, in base all'art. 58 della citata legge, i Giudici istruttori e i Sostituti giudici istruttori devono avere i requisiti per essere Giudici di appello.

Vi invitiamo pertanto a voler procedere alla nomina del nuovo Giudice istruttore sopracenerino per il periodo dal 1. aprile 1966 al 31 dicembre 1967.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

A. Lafranchi

p. o. Il Cancelliere :

Beati